



COMUNE DI MUSSOMELI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
P.zza della Repubblica – 93014 Mussomeli
comunemussomeli@legalmail.it

Prot. 18978

20 OTT. 2020

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: COVID 19 -Misure D.M. del Ministro della P.A. del 19/10/2020. Disposizione di servizio.

Ai Responsabili di Area

e p.c. **Al Sindaco**
Agli Assessori Comunali

Al Presidente del Consiglio
SEDE

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

con il Decreto del Presidente Del Consiglio dei Ministri 18 Ottobre 2020, ad oggetto “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”, sono state dettate misure restrittive in materia di prevenzione in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale;

le misure di cui al citato decreto con riguardo alla Pubblica amministrazione prevedono, tra l’altro, la sospensione di tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; con la prescrizione che tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; **nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;**»;

La validità delle disposizioni di cui al richiamato DPCM decorrono dalla data del 19 ottobre 2020, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lettera d) , n. 6, che si applica a far data dal 21 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020;

Richiamati:

l'articolo 263, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che "al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 e, in particolare, l'articolo 3, comma 3, del primo il quale prevede che il lavoro agile sia incentivato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il D.M. del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, con il quale si è ritornati sulla disciplina del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni in considerazione di quanto anticipato con il richiamato art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 *"in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi"*;


la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

le disposizioni di servizio e gli atti fin qui emanate in materia di emergenza sanitaria e modalità organizzative della P.A.e, in particolare:

la propria determinazione n. 12 del 18 marzo 2020 ad oggetto "Adozione di Misure dirette al potenziamento del Lavoro Agile in Emergenza (LAE) in attuazione del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", con la quale è stato disciplinato il lavoro agile in emergenza (L.A.E.) secondo l'annesso disciplinare, evidenziando in particolare che tale tipologia di lavoro va considerata come ordinaria rispetto alle altre e che in ipotesi di impossibilità di attivazione, per alcune categorie di lavoratori, è possibile utilizzare altri istituti in coerenza con quanto disposto dalle disposizioni normative in periodo di emergenza;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 17 aprile 2020, visionabile in albo on line e sul sito web comunale- Amministrazione Trasparente, con la quale è stato adottato il protocollo per la prevenzione e la sicurezza siglato dal Governo e dalle Parti Sociali in data 3 aprile 2020, da applicare ai dipendenti del Comune di Mussomeli;

la propria disposizione ad oggetto "COVID 19 -Protocollo per la sicurezza dei lavoratori. ATTUAZIONE" in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 17/04/2020;



la propria disposizione prot. n. 13197 del 31 luglio ad oggetto "Covid 19- Misure volte al graduale rientro dei lavoratori in sede in applicazione della L. 77/2020 e della Circolare n. 3/2020 del Ministro P.A.";

la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 21 agosto 2020 (All. 2), con la quale l'Amministrazione Comunale ha preso atto e approvato il protocollo quadro per il graduale rientro dei lavoratori in sicurezza e di applicare tale protocollo ai dipendenti del Comune di Mussomeli;

SINTETIZZA

di seguito quanto disposto con il D.M. del Ministro della P.A. del 19//10/2020.

Modalità organizzative.

Il lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa. Fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non è richiesto l'accordo individuale di cui all'articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81;

Di regola, e fatto salvo quanto disposto all'articolo 3, il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto. Nessuna penalizzazione è prevista per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in lavoro agile ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera;

E' a carico di ciascun dirigente l'organizzazione del lavoro del personale dipendente e l'adozione di misure per assicurare l'espletamento del lavoro agile almeno nella misura del 50 per cento degli aventi diritto e comunque incentivandone l'uso;

E' prevista in particolare:


l'adozione, da parte dei dirigenti, nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché, di norma, nei confronti dei lavoratori fragili, di ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'impiego a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale;

l'adozione, al proprio livello, delle soluzioni organizzative necessarie per consentire lo svolgimento delle attività di formazione anche al personale che svolge attività di lavoro in presenza;

la rotazione del personale tesa ad assicurare, nell'arco temporale settimanale o plurisettimanale, un'equilibrata alternanza nello svolgimento dell'attività in modalità agile e di quella in presenza, tenendo comunque conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il distanziamento interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori negli ambienti di lavoro a quanto stabilito nei protocolli di sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi;

che nella rotazione, ove i profili organizzativi lo consentano, i dirigenti tengono conto delle eventuali disponibilità manifestate dai dipendenti per l'accesso alla modalità di lavoro agile, secondo criteri di priorità che considerino le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi, della presenza nel medesimo nucleo di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza;

che le pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato. E, ancora, che le pubbliche amministrazioni organizzano e svolgono le riunioni in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

 3

Flessibilità del lavoro.

Allo scopo di evitare di concentrare l'accesso al luogo di lavoro dei lavoratori in presenza nella stessa fascia oraria, l'amministrazione, ferma restando la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, individua fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle adottate, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali definito dai contratti collettivi nazionali;

il lavoratore in quarantena, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile;

l'assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei figli minorenni, disposti dall'autorità sanitaria competente per il Covid-19, è equiparata al servizio effettivamente prestato.

Svolgimento dell'attività di lavoro agile.

Il lavoro agile si svolge ordinariamente in assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro. In ragione della natura delle attività svolte dal dipendente o di puntuali esigenze organizzative individuate dal dirigente, il lavoro agile può essere organizzato per specifiche fasce di contattabilità. Nei casi di prestazione lavorativa in modalità agile, svolta senza l'individuazione di fasce di contattabilità, al lavoratore sono garantiti i tempi di riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Valutazione e monitoraggio

Allo scopo di agevolare la prestazione lavorativa in lavoro agile, i dirigenti fissano obiettivi in coerenza con la performance dell'Ente, monitora e valuta sulla base degli obiettivi assegnati e dei risultati raggiunti.

L'amministrazione, anche ai fini del monitoraggio, assicura un'adeguata, periodica informazione sul lavoro agile, secondo le modalità indicate dal Dipartimento della funzione pubblica. Essa garantisce altresì la verifica dell'impatto del lavoro agile sulla complessiva qualità dei servizi erogati e delle prestazioni rese, tenuto conto dei dati e delle eventuali osservazioni provenienti dall'utenza e dal mondo produttivo.

Relazioni sindacali.

Potrà essere attivato il confronto sindacale nel rispetto della disciplina contrattuale vigente, ai sensi del protocollo del 24 luglio 2020.

Validità.


La validità del, D.M. è fissata fino al 31 dicembre 2020.

Alla luce di quanto sopra, fermo restando il rispetto delle disposizioni recate dal richiamato disciplinare regolante il lavoro agile presso questo Ente, siccome approvato con la determinazione del Segretario Generale n. 12 del 18/03/2020,

DISPONE

i responsabili di area, cui la presente è diretta, assicurano il rispetto delle norme di cui sopra è cenno nell'organizzazione del lavoro, come di seguito:

1) il lavoro agile settimanale o plurisettimanale deve essere assicurato almeno al 50% del personale impegnato in attività che possono essere svolte secondo questa modalità. Esso è svolto in modalità semplificata fino al 31 dicembre 2020; è fatto salvo il disposto normativo che, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, garantisce in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile;

 4

- 2) il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto, con una equilibrata flessibilità e comunque alla luce delle prescrizioni sanitarie vigenti e di quanto stabilito dai protocolli di sicurezza;
- 3) vanno adeguati i sistemi di misurazione e valutazione della performance alle specificità del lavoro agile; sicché rimane fermo che al fine di facilitare il controllo dell'attività da svolgersi in remoto per il personale che sarà impiegato nell'espletamento del lavoro agile nel rispetto del limite percentuale stabilito dalla legge, il personale in p.o. affida al personale dipendente della rispettiva struttura obiettivi settimanali/plurisettimanali il cui risultato dovrà essere descritto nei reports di analogo periodo temporale;
- 4) pur svolgendosi di norma lo smart working senza vincoli di orario e luogo di lavoro, esso va organizzato per specifiche fasce di contattabilità, senza maggiori carichi di lavoro; in ogni caso, al lavoratore sono garantiti i tempi di riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro; i dipendenti in modalità agile non devono subire penalizzazioni professionali e di carriera; il lavoro agile va favorito per i lavoratori disabili o fragili anche attraverso l'assegnazione di mansioni diverse e di uguale inquadramento. In ogni caso, va promosso il loro impegno in attività di formazione;
- 5) nella rotazione del personale, vanno previsti criteri di priorità che considerino anche le condizioni di salute dei componenti del nucleo familiare del dipendente, della presenza di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, ma anche del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza.

Con riguardo agli indirizzi inerenti la messa in disponibilità dei dipendenti in lavoro agile di strumenti informatici da parte dell'Amministrazione Comunale nonché l'individuazione di ulteriori fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita rispetto a quelle adottate, si rinvia alle decisioni che saranno adottate nella seduta di conferenza di servizi che si terrà il 27 ottobre 2020. Si rileva infine che le riunioni vanno svolte con sistemi a distanza salvo motivate ragioni che ne consentano lo svolgimento in sede.

Con riserva di ulteriori interventi, si confida nell'attuazione.

Mussomeli, 20 ottobre 2020



Il Segretario Generale

D.ssa Lucia Maniscalco